

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti sono di seguito pubblicate alcune FAQ contenenti ulteriori chiarimenti in ordine alle istruzioni già pubblicate il 9 agosto 2013.

1) D: Ho ricevuto le terne: sono queste che devo considerare nella comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti?

R: Va premesso che le “terne” sono state rese disponibili al solo di fine di consentire agli operatori di verificare la completezza e la congruenza tra i dati ricevuti e quelli effettivamente risultanti in Archivio dei rapporti e di procedere, quindi, alle eventuali rettifiche/integrazioni/cancellazioni (con le comunicazioni mensili) che dovessero risultare necessarie. Per gli invii integrativi di tipo 1, 4, 2, e 5 (comunicazione di rapporti aperti in periodi antecedenti al mese di riferimento e/o delle chiusure) si precisa che dovranno essere creati n. flussi per ciascuno dei mesi di competenza oggetto di comunicazione (si ricorda che per gli invii relativi al “primo impianto” di tipo 1 e 4, vanno utilizzati i periodi convenzionali 2006-00, 2007-00, 2005-00, 2008-00 previsti dalla normativa di cui ai provvedimenti del 19 gennaio 2007, 29 febbraio 2008 e del 6 dicembre 2011); per le rettifiche/cancellazioni - tipo invio 3 o 6 - è possibile (a condizione che sia inserita la terna giusta e il CF/dati anagrafici giusti) modificare terne comunicate anche in mesi di competenza diversi, e in questo caso il flusso sarà impostato al mese di competenza del momento in cui viene effettuata la rettifica/cancellazione.

Una volta effettuate dette eventuali comunicazioni mensili l’operatore sarà in grado di costruire un file con le “terne” corrette da inviare successivamente con la Comunicazione Integrativa Annuale.

2) D: Se ho effettuato un reimpianto quali terne devo considerare?

R: Si rammenta che le terne inviate agli operatori fanno riferimento ai rapporti attivi nell’anno 2011 e alla situazione aggiornata alle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2013. Pertanto esse non tengono conto di rettifiche/integrazioni/cancellazioni successive e gli operatori che hanno effettuato un reimpianto successivamente a detta data non devono tenerne conto, perché utilizzeranno nella strutturazione del file annuale le terne riassegnate in fase di nuovo impianto.

3) D: Non ho ricevuto le terne, come devo comportarmi ai fini della comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti?

R: In questo caso l’operatore deve procedere entro le scadenze previste all’invio della comunicazione integrativa annuale indicando le terne dallo stesso conosciute. Eventuali incongruenze tra quanto segnalato in passato nella comunicazione mensile e quanto comunicato con la comunicazione integrativa annuale saranno evidenziate attraverso l’invio di esiti di elaborazione. Si rammenta che in base al punto 7.4 del provvedimento del 25 marzo 2013 *“A seguito della ricezione di un esito negativo, l’utente è tenuto a valutare le azioni da intraprendere per la correzione degli errori riscontrati. Nel caso l’azione correttiva*

richieda una nuova trasmissione del file, l'invio deve essere effettuato entro i due mesi successivi alla ricezione dell'esito negativo della comunicazione."

4) **D: Ho notato che alcune terne che avevo comunicato con il tipo rapporto '22' prima del febbraio 2008 ora mi sono state inviate con '99'; cosa devo fare?**

R: Successivamente alla variazione apportata alla tabella di codifica dei tipi rapporto, allegata al provvedimento n. 2008/31934 del 29-02-2008 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, si è provveduto, per tutti i rapporti fino a quel momento pervenuti con il codice '22' = altro rapporto', alla loro migrazione centralizzata al codice '99 = altro rapporto' per evitare che venissero considerati tutti indistintamente come Partecipazioni.

Il corretto comportamento da tenere è:

- Se il rapporto è di tipo 99 (altro rapporto) esso andrà comunicato con tale codice nella Comunicazione Integrativa Annuale, esplicitando la sua descrizione come richiesto dalle Specifiche Tecniche;
- Se il rapporto è di tipo '22' (Partecipazione) si dovrà in ogni caso effettuare una Comunicazione Integrativa Annuale con il codice '22'.
- Nel solo caso in cui il rapporto di tipo '22' sia **stato comunicato per la prima volta antecedentemente al Provvedimento citato**, si dovrà inviare anche una comunicazione mensile di rettifica (tipo invio 3 o 6) all'Anagrafe dei Rapporti per segnalare il corretto tipo rapporto. Tale comunicazione ordinaria mensile può essere inviata entro dicembre 2013.

5) **D: Ho notato che alcune terne che avevo comunicato con il tipo rapporto '22' prima del febbraio 2008 ora mi sono state inviate con '99'; ho pensato di mandare la Comunicazione Integrativa Annuale mantenendo il codice '99' e descrivendolo con la dicitura 'Partecipazioni'. E' corretto?**

R: No, si devono seguire le istruzioni della FAQ n.4.

6) **D: Nel Provvedimento e nelle relative Istruzioni si parla di "famiglia": cosa si intende di preciso?**

R: Per famiglia si intende un rapporto finanziario visto come unico dall'Operatore Finanziario a fronte di più contraenti, oppure un rapporto finanziario in cui il titolare o i titolari abbiano designato, per esso, delegati o procuratori. Tale rapporto sarà stato correttamente comunicato, in Anagrafe dei Rapporti, se sono state effettuate distinte comunicazioni per ciascuno degli aventi causa (titolari o delegati o procuratori), creando così differenti terne.

La Comunicazione Integrativa Annuale deve riunire tali terne indicando i dati comuni in un'unica Area 1, e i dati delle diverse terne nelle Aree 2 seguenti.

Le incongruità che verranno riscontrate a seguito del confronto tra la Comunicazione Integrativa Annuale con quanto presente sull'ADRF produrranno degli esiti e le relative comunicazioni saranno pertanto scartate.

7) **D: Nelle istruzioni viene specificato che per i rapporti estinti ante fusione l'incorporante deve utilizzare le terne attribuite in sede di invio ordinario da parte dell'incorporato. In**

questo caso la famiglia relativa ai rapporti dell'incorporato deve contenere nei primi caratteri il CF dell'incorporato o dell'incorporante?

R: Fermo restando che il codice assegnato alla famiglia sia univoco per l'operatore finanziario, si può scegliere tra entrambe le alternative. Si ribadisce quanto già indicato nelle istruzioni del 9 agosto e in particolare che esso *"Contiene, nelle prime undici cifre, il codice fiscale dell'operatore segnalante"*. Si ricorda che l'invio può essere effettuato solo dall'incorporante; l'incorporato può effettuare l'invio solo se ha provveduto alla iscrizione autonoma al SID.

8) D: I rapporti intestati al Fondo Unico Giustizia vanno segnalati all'Archivio dei rapporti finanziari?

R: Data la particolare natura dei rapporti intestati al Fondo Unico di Giustizia si ritiene che gli stessi non siano da segnalare all'Archivio dei rapporti finanziari e tantomeno nella comunicazione annuale, anche al fine di evitare duplicazioni trasmissive in capo agli operatori. Gli operatori che in passato abbiano comunicato detti rapporti terranno conto di detto chiarimento per le segnalazione dei dati riferiti al mese di gennaio 2014 e successivi.

9) D: Le istruzioni del 9 agosto 2013 forniscono delle indicazioni su come valorizzare il saldo finale per i rapporti chiusi nell'anno di riferimento della comunicazione. Si applicano in generale a tutti i rapporti? Esistono dei criteri alternativi oltre a quelli indicati?

R: La precisazione in parola opera soltanto nei confronti dei rapporti codice 01 (conto corrente e assimilati quali ad esempio i conti di pagamento) e con riferimento ai depositi di risparmio nominativi - codice rapporto 03.

Al riguardo si ribadisce il criterio già illustrato nelle istruzioni secondo cui in caso di saldo relativo ad un rapporto chiuso nel corso dell'anno di riferimento il saldo di chiusura da comunicare è quello relativo al maggiore tra:

- il saldo contabile iniziale del giorno in cui è stato effettuato l'ultimo addebito prima della chiusura del rapporto;
- quello risultante al momento della estinzione (sommatoria del saldo alla chiusura e relativi addebiti e accrediti per competenze).

Si ritiene comunque opportuno introdurre un terzo e residuale criterio di valorizzazione del saldo del conto corrente, consistente nell'attribuzione del valore diverso da zero prima della movimentazione di azzeramento.

10) D: A quale cambio di riferimento (tasso medio annuale, tasso alla data di chiusura del rapporto o al 31/12) vanno valorizzati i conti correnti e gli altri rapporti in divisa estera o multidivisa?

R: Si ritiene che il criterio più corretto per la valorizzazione di detti rapporti sia il tasso di cambio a fine anno, o - per i rapporti chiusi nell'anno - alla data di chiusura del rapporto. Detta precisazione va tenuta in considerazione da tutti gli operatori a partire dalla comunicazione annuale dei dati contabili dell'anno 2014 e successivi. Pertanto, per le

annualità precedenti (2011, 2012 e 2013) gli operatori possono alternativamente utilizzare il tasso medio della valuta nell'anno di riferimento.

11) D: Sempre in relazione ai rapporti in divisa estera si chiede quale sia la corretta codifica da utilizzare, ISO o UIC.

R: Per la valorizzazione del campo valuta, che in base al provvedimento del 25 marzo 2013 è obbligatorio per i rapporti codice 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 14, 15, 23, 24, 98, si può utilizzare alternativamente sia la codifica UIC che la ISO.

Si fa presente che le codifiche UIC e ISO sono disponibile al seguente link:

<http://anagrafetitoli.bancaditalia.it/anagrafetitoli/download.do?lingua=it&to=valute>

12) D: Per le carte di credito/debito le istruzioni prevedono l'esclusione di alcune voci dal totale dei saldi e/o movimenti. Da quando decorrono dette esclusioni?

R: Riteniamo che dette precisazioni valgano per i dati dall'anno 2014 in poi. Pertanto, per la valorizzazione dei rapporti in questione qualora gli operatori non siano in grado di escludere dal saldo totale alcune voci (ad es. le commissioni) sarà fornita la movimentazione totale degli acquisti/prelievi effettuati con la carta o con il bancomat.

13) D: Per le carte prepagate e le carte revolving come deve essere valorizzato il plafond?

R: il plafond non deve essere valorizzato per le carte prepagate e quindi può essere impostato a "zero".

Per le carte revolving il plafond corrisponde a quello massimo spendibile a prescindere dall'importo della rata.

Inoltre, per le carte ricaricabili con codice IBAN che assolvono alla stessa funzione di un conto corrente, vale a dire permettono alla clientela di domiciliare pagamenti, ricevere e domiciliare bonifici, accreditare stipendi, le ricariche/accrediti saranno valorizzati nella colonna 3, mentre le operazioni di addebito nella colonna 4. Il plafond in questo caso, come per le prepagate, va impostato a zero.

14) D: le istruzioni prevedono che la regola della prima segnalazione nell'anno vale a seconda della diversa qualità giuridica rivestita dal soggetto che compie l'operazione extraconto. Si chiede conferma che detta regola, per gli operatori che hanno adottato in passato un criterio differente, si applichi a partire dalle operazioni extraconto poste in essere nell'anno 2014.

R: Si conferma.

15) D: Trasferimenti di titoli allo stesso intestatario (sia fra banche che interni) vanno inclusi tra le operazioni di investimento e disinvestimento?

R: No, se i titoli rimangono della stessa specie e quantità. Infatti nelle colonne 3 e 4 si fa riferimento agli acquisti e ai disinvestimenti. Nel quesito invece ci si riferisce ai trasferimenti che non incidono sulla consistenza totale iniziale e finale in capo al soggetto.

16) D: Gli operatori finanziari che non hanno rapporti in essere nel 2011, ad esempio perché hanno iniziato l'attività nell'anno 2012 devono comunque iscriversi al S.I.D.? In caso di risposta affermativa è prevista una comunicazione di tipo negativo?

R: L'iscrizione alla nuova piattaforma S.I.D. non è richiesta per gli operatori che non hanno informazioni da comunicare per l'anno 2011 e non è quindi prevista in detto caso una comunicazione negativa. L'iscrizione sarà effettuata per tempo in occasione dell'adempimento previsto per le annualità in relazione alle quali l'operatore è tenuto a comunicare le informazioni contabili.

17) D: Le SIM, le SGR o altri operatori che abbiano rapporti di tipo 01 e/o 02, come devono valorizzare il campo CAB, obbligatorio per queste tipologie di rapporto?

R: Tutti i rapporti comunicati da operatori diversi dalle banche e per i quali è previsto che il campo CAB sia obbligatorio, si può inserire il Codice di Avviamento Postale della sede legale o dell'unità locale censita in Camera di Commercio dove è gestito il rapporto.

18) D: Nell'allegato 4 al provvedimento del 25 marzo 2013 sono illustrate le misure e gli accorgimenti che il Garante per la Protezione dei dati personali ha prescritto nei confronti degli operatori finanziari che devono procedere alla comunicazione integrativa annuale. Dette misure che valenza hanno?

R: Come stabilito dal Garante nel provvedimento del 15 novembre 2012 *"ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice, al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti ai dati personali oggetto di comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari, prescrive di adottare, prima dell'inizio del trattamento, le misure e gli accorgimenti contenuti, rispettivamente, per gli operatori finanziari, nell'Allegato 1"*. Appare evidente quindi che si tratti di indicazioni aventi natura di prescrizione e non di raccomandazioni.

19) D: Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all'Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014. Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l'applicazione delle sanzioni.

R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.

Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle

integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.